



COMUNE DI MONTE ROBERTO

PROVINCIA DI ANCONA

Area Amministrativa
Area Amministrativa

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 08/04/2025

OGGETTO: **ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' JESISERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA INERENTE LA SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMI 2, 3 E 4, ART. 31, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 201/2022 E LA RELAZIONE CONCERNENTE LA MOTIVAZIONE QUALIFICATA AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS. 201/2022**

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;
- il Comune è chiamato a provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di refezione scolastica e tale servizio deve considerarsi un servizio pubblico locale, servizio di interesse generale volto a soddisfare i bisogni di una comunità di cittadini che deve essere svolto con modalità che ne garantiscano l'accesso e la fruizione per tutti gli utenti e a prezzi accessibili;
- le norme legislative nel corso degli anni hanno posto limiti giuridici e finanziari in materia di assunzione di personale negli enti locali che hanno determinato l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni per una gestione diretta e in economia dei servizi;

EVIDENZIATO che è preciso obiettivo dell'amministrazione perseguire, oltre al miglioramento del servizio in termini qualitativi, una maggiore economicità nella gestione dello stesso, garantendo altresì risultati in termini di efficacia ed efficienza;

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2, lettera e) del Tuel attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in tema di "organizzazione dei pubblici servizi" e "partecipazione dell'ente locale a società di capitali";

RILEVATO che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative concernenti la costituzione e/o partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società e le modalità di *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni secondo il modello in house providing*:

- il D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che con particolare riferimento agli articoli seguenti testualmente recita:

“ Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società' e acquisire o mantenere partecipazioni in società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività' sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Art. 5 Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'[articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#) e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](#), è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. ((La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 7 Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del

- Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*
- 2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.*
- 3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli [articoli 2328 e 2463 del codice civile](#), rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.*
- 4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.*
- 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'[articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).*
- 6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 2332 del codice civile](#).*
- 7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:*
- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;*
- b) la trasformazione della società;*
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- d) la revoca dello stato di liquidazione.*

Art. 8 Acquisto di partecipazioni in società già costituite

- 1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.*
- 1. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.*
- 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.”*

- **il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” che con particolare riferimento all’art. 7 testualmente recita:**

“Art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture (...). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. “

- **il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” che con particolare riferimento agli articoli seguenti testualmente recita:**

“Art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale)

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le

eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (...)

Art. 17 (Affidamento a società in house)

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (...);”

RILEVATO che all’esito dell’analisi della normativa vigente, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare ad una società in house in modo diretto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sono i seguenti:

a) l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

b) nell’ipotesi di più amministrazioni il controllo analogo deve essere congiunto, ciascuna amministrazione esercita su una società congiuntamente con altre amministrazioni un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Si avrà un controllo analogo congiunto quanto sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la

conclusione di appositi patti parasociali, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita: *“in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”*;

c) la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

d) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

e) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

e) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che il Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia del Comune di Monte Roberto attualmente è affidato in appalto a ditta esterna a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.LGS. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, in scadenza al 30/06/2025, e che quindi occorre procedere ad un nuovo affidamento;

RILEVATO che il Comune, allo stato attuale, non possiede un'adeguata organizzazione di mezzi e strumenti e neppure personale idoneo per gestire direttamente il servizio;

CONSIDERATO che la modalità di gestione attuale presenta comunque alcune criticità, in quanto i costi di gestione del servizio stanno aumentando mentre gli utenti del servizio stanno diminuendo, per cui è necessario avviare un processo di ottimizzazione delle risorse ed al tempo stesso vi è la necessità di garantire la permanenza di elevati parametri di qualità del servizio, che fino ad oggi l'Ente è riuscito ad assicurare;

RILEVATO che questo Comune unitamente ai Comuni contermini e confinanti di Castelbellino, Maiolati Spontini e Castelplanio ha valutato l'opportunità e la necessità di sviluppare un progetto condiviso di razionalizzazione della gestione del servizio refezione scolastica che prevede:

- la riduzione dei centri di cottura comunali concentrando in un unico centro di cottura di proprietà del Comune di Maiolati Spontini, allo scopo messo a disposizione, la preparazione dei pasti di tutti gli utenti dei Comuni predetti;
- di addivenire ad un affidamento in house alla Società Jesiservizi s.r.l. con contestuale acquisto di quote societarie della stessa;

DATO ATTO che il Comune di Castelbellino, aderente al progetto di gestione del servizio refezione scolastica, è già socio della Società Jesiservizi s.r.l. ;

RILEVATO che la società Jesiservizi s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica partecipata al 95% dal Comune di Jesi, all'1% dal Comune di Fabriano, all'1% dal Comune di Monsano, all'1% dal Comune di Castelbellino, all'1% dal Comune di Chiaravalle e all'1% dall'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello;

CONSIDERATO CHE la suddetta società, come da Statuto, opera nei seguenti ambiti:

- a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nonché la tutela ambientale e la salvaguardia dell'igiene pubblica;
- b) la gestione del servizio di refezione scolastica e della connessa riscossione tariffaria;
- c) la gestione del servizio farmacie comunali;
- d) la gestione dei trasporti scolastici e dei disabili;
- e) la gestione della pubblica illuminazione;
- f) la gestione degli impianti sportivi.
- g) la gestione delle soste a pagamento

CHE la predetta società in house attualmente gestisce per il Comune di Jesi i seguenti servizi:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nonché la tutela ambientale e la salvaguardia dell'igiene pubblica;
- la gestione del servizio di refezione scolastica e della connessa riscossione tariffaria
- la gestione del servizio farmacie comunali
- la gestione dei trasporti scolastici e dei disabili;
- la gestione della pubblica illuminazione;
- la gestione degli impianti sportivi;
- la gestione delle soste a pagamento;

CHE la predetta società in house attualmente gestisce per gli altri Comuni ed Enti locali soci i seguenti servizi:

- gestione trasporto scolastico (per i Comuni di Fabriano, Monsano, Chiaravalle, Castellino e per l'Unione dei Comuni di San Marcello, Morro D'Alba Belvedere Ostense);
- gestione del servizio di refezione scolastica (per i Comuni di Fabriano, Monsano e per l'Unione dei Comuni di San Marcello, Morro D'Alba Belvedere Ostense);

DATO ATTO che gli enti soci della società Jesiservizi S.r.l. si sono avvalsi di quest'ultima possibilità avendo proceduto all'approvazione di patti parasociali che permettano loro un controllo analogo congiunto all'interno della società stessa;

CONSIDERATO che la società Jesiservizi S.r.l. è una società "in house" ovvero una società retta da un sistema di regole che la rendono una delegazione interorganica degli Enti locali soci che le hanno affidato la gestione dei predetti servizi ed attività:

1. è a capitale interamente pubblico, in merito a tale aspetto è sufficiente prendere atto della composizione della attuale compagine sociale, già sopra richiamata, e si veda l'articolo 1 dello Statuto della società recante "Denominazione sede nonché durata del contratto sociale", il quale afferma espressamente che *"È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico"* ed è stata esclusa, pertanto, la partecipazione di soci privati;
2. svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della prevalenza dell'attività), la Jesiservizi s.r.l. risulta fornitrice di amministrazioni pubbliche per una percentuale superiore all'80%;
3. la Società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi gestiti per conto dei Comuni soci;
4. nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura (attraverso la sottoscrizione di patti parasociali necessari per la piena realizzazione del controllo analogo congiunto di tutti i soci enti pubblici) quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali previste dalle espressioni pertinenti previsioni dello Statuto (nomina dell'amministratore unico, competenze riservate all'Assemblea dei soci, modalità di esercizio del controllo analogo).
Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.n.175/2016 ai fini del controllo analogo congiunto gli Enti locali che fanno parte della compagine sociale hanno approvato con specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale i patti parasociali che verranno aggiornati a seguito dell'ingresso nella compagine sociale di nuovi enti locali.

ACCERTATO CHE:

- il Comune di Jesi con delibera di Consiglio Comunale n.192 del 17/12/2024 avente ad oggetto *"STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E REVISIONE AL 31.12.2023 EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016"*, ha deliberato il mantenimento della partecipazione in Jesiservizi s.r.l., rilevando in particolare che la società è una multiutilities con affidamenti di servizi in house providing su cui il

- Comune stesso esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici interni;
- con la medesima deliberazione, in attuazione dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/2022, è stato approvato l'aggiornamento alla data del 31.12.2023 della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alla società in house Jesiservizi srl quale appendice della revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;
 - analoghe deliberazioni sono state adottate dagli altri Comuni soci.

RILEVATO che per l'acquisto delle quote di partecipazioni nella società Jesiservizi srl ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.e ii. occorre:

- Una motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali consentite dall'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
- L'invio dell'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- L'invio dell'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di 60 giorni, l'Amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione

EVIDENZIATO che:

- l'obiettivo che si intende conseguire è di garantire una gestione che consenta di erogare servizi adeguati e di qualità ai cittadini nonché promuovere una *governance* del territorio più appropriata ed efficace, che consenta di svolgere le attività con modalità efficienti ed economiche, disponendo di strumenti più flessibili d'intervento ed utilizzando in modo razionale mezzi e risorse, senza rinunciare al ruolo dell'intervento pubblico nel settore scolastico e materno-infantile;
- la scelta di affidare in house a "Jesiservizi S.r.l." la produzione e somministrazione pasti – refezione scolastica - è espressione della volontà di avviare un processo di riorganizzazione dei servizi pubblici erogati, finalizzato a mantenere all'Amministrazione Comunale un ruolo di indirizzo, programmazione e controllo;
- la volontà dell'Amministrazione è offrire un servizio qualitativamente migliore in un contesto di efficienza ed economicità del medesimo, mantenendo inalterato il controllo di questo Comune sulle scelte e sulle politiche nel settore scolastico, "Jesiservizi S.r.l." è infatti soggetta al potere di indirizzo e di controllo da parte del Comune che mantiene le scelte e le politiche strategiche. Inoltre, il Comune avrà il contratto di servizio come strumento per definire puntuali criteri di qualità e garanzia;
- l'oggetto del trasferimento di attività riguarda i processi di produzione e somministrazione pasti per la refezione scolastica, in quanto articolazione

funzionalmente autonoma diretta alla produzione di beni e servizi in relazione ai fini istituzionali ed alla sua struttura organizzativa;

- trattasi di attività attualmente affidate in appalto a ditta esterna per mansioni non eseguibili direttamente, attraverso l'utilizzo di strutture proprie;
- l'Amministrazione Comunale continuerà a gestire le funzioni di indirizzo e controllo politicamente e socialmente rilevanti quali:
 - definizione delle tariffe;
 - controlli della qualità sia reale che percepita dall'utenza.

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento in house è necessario preventivamente:

- redigere e pubblicare la relazione di cui al citato art. 14, comma 3, del D. Lgs. 201/2022;
- redigere, secondo lo schema redatto da ANAC, e pubblicare una relazione di cui al citato art. 17 del D. Lgs. 201/2022 che dia riscontro della motivazione qualificata per l'affidamento prescelto;
- approvare lo schema di contratto di servizio che stabilisca tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso;

CONSIDERATO che con nota prot. 1680 in data 28/02/2025 la Società Jesiservizi ha presentato la proposta economica per l'affidamento in house della gestione del servizio refezione scolastica;

CONSIDERATO che, relativamente alla proposta di affidamento presentata dalla società Jesiservizi, è stato richiesto alla Responsabile dell'Area Amministrativa, con il supporto del Responsabile dell'Area Contabile, di predisporre la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, contenente la valutazione di congruità economica, anche con riferimento al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche e la relazione di cui al citato art. 17 del D. Lgs. 201/2022 che dà riscontro della motivazione qualificata per l'affidamento prescelto;

PRESO ATTO che il procedimento istruttorio svolto dagli Uffici ed in particolare le relazioni allegate alla presente deliberazione dimostrano la fattibilità giuridica ed economica dell'acquisto delle quote societarie e del conseguente affidamento in house del servizio di Refezione scolastica, garantendo il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità volti ad un'ottica di ottimizzazione dei servizi pubblici essenziali;

ESAMINATA la Relazione secondo lo schema tipo predisposto da ANAC, ex art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2 del D.Lgs. 201 del 23 dicembre 2022 comprovante la valutazione di congruità economica, di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in merito all'affidamento in house providing alla società partecipata Jesiservizi s.r.l. del servizio di refezione scolastica, resa dalla Responsabile Area Amministrativa con il supporto del Responsabile Area Contabile, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

ESAMINATA la relazione secondo lo schema tipo predisposto da ANAC, per gli affidamenti in house providing concernente la “Motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022”, resa Responsabile Area Amministrativa e dal Responsabile Area Contabile, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

CONSIDERATO che:

- l’ipotesi di affidamento in house del servizio di refezione scolastica alla società Jesiservizi s.r.l. prospetta una serie di miglioramenti nell’organizzazione dello stesso ed economie gestionali; infatti, considerata la natura del servizio in argomento, l’in house risponde efficacemente configurandosi come rapporto interorganico, ancillare alla programmazione dell’Ente, e non già come rapporto contrattuale intersoggettivo; inoltre, sempre sotto il profilo organizzativo si evidenzia come la soluzione dell’in house favorisca un più agevole e costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema; dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell’ambito del rapporto con un terzo privato in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell’appaltatore stesso, e dell’altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull’affidatario terzo individuato con gara, a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività svolte totalmente da parte di terzi;
- con riferimento alla congruità economica dell’offerta del soggetto in house, le ragioni della bontà della scelta sono espresse nelle suddette relazioni tecniche;
- non sussistono problemi in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, in quanto il bilancio dell’ente 2025-2027 prevede già la copertura finanziaria derivante dalla presente deliberazione e dall’affidamento in house del contratto di servizio;
- riguardo alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, si ritiene antieconomico l’eventuale ricorso al mercato per l’affidamento ad un soggetto privato di un servizio che l’ente può svolgere direttamente tramite una propria società in house già dotata dei necessari requisiti e risorse organizzative;
- riguardo alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ex art.5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, non ricorre il caso, dato che l’intervento finanziario da parte del Comune di Monte Roberto è limitato all’acquisizione di azioni in società in house ai fini del successivo affidamento di un servizio pubblico;
- che le relazioni allegare al presente atto dimostrano l’economicità e l’efficienza della gestione del servizio a mezzo di Jesiservizi s.r.l. e confermano la conformità dell’affidamento al diritto comunitario;

- che le relazioni dimostrano che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico offerte dalla società risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle prospettate dall'ipotesi di continuazione della gestione nella forma attuale;
- che la società, nei Comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di refezione scolastica dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato;
- che la società dispone di mezzi tecnici, operativi e organizzativi, che le permetteranno di svolgere proficuamente la gestione del servizio;
- che con riferimento alla normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, attraverso l'affidamento in house viene perseguita da parte di questo Ente la propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale";

RITENUTO:

- che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per potere affidare in modo diretto il servizio di refezione scolastica alla società Jesiservizi s.r.l.
- che, a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione, quella dell'affidamento in house è considerata la più appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.175/2016;
- detta modalità di gestione risulta più conveniente rispetto alle altre forme possibili di gestione del servizio previste dall'art. 14 del D.Lgs n. 201/2022; altre e diverse soluzioni sono state valutate ma ritenute più complesse e costose rispetto alla ipotesi prospettata;

ACCERTATO il perseguimento di finalità istituzionali da parte della società Jesiservizi S.r.l. per quanto sopra esposto e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo come previsto dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;

VISTO lo schema di contratto di servizio disciplinante i rapporti tra questo Comune e la Società Jesiservizi s.r.l. in merito all'affidamento "in house", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

VISTA le note con le quali i Comuni di Castelplanio, Maiolati Spontini e Monte Roberto hanno formulato al Comune di Jesi la proposta di acquistare rispettivamente una quota dello 0,25%, dello 0,50% e dello 0,25% del capitale sociale della società Jesiservizi S.r.l.;

VISTA la nota prot. 1043 del 06.02.2025, con cui il Comune di Jesi ha comunicato la propria disponibilità a cedere le quote societarie richieste, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, e che il valore delle quote societarie richieste ammonta a complessivi euro 10.042,25, calcolato in base al capitale netto risultante dell'ultimo bilancio trimestrale della società in house Jesiservizi s.r.l. al 30 settembre 2024, dandone contestuale comunicazione agli altri Enti locali soci per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

VISTA la nota prot. 1080 del 08/02/2025 con la quale il Comune di Chiaravalle ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote societarie;

VISTA la nota prot. 1183 del 12/02/2025 con la quale il Comune di Monsano ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote societarie;

VISTA la nota prot. 1234 del 14/02/2025 con la quale l'Unione dei Comuni di Belvedere, Morro d'Alba e San Marcello ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote societarie;

VISTA la nota prot. 1359 del 18/02/2025 con la quale il Comune di Fabriano ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote societarie;

VISTA la nota prot. 1362 del 18/02/2025 con la quale il Comune di Castelbellino ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote societarie;

PRESO ATTO pertanto della rinuncia espressa degli altri enti locali soci ad esercitare il diritto di prelazione relativo all'acquisto delle quote societarie richieste della società in house Jesiservizi s.r.l.;

VISTO lo Statuto della Società Jesiservizi s.r.l. allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 23 del 27/02/2025 con la quale è stato disposto:

- di autorizzare la cessione dello 0,25% al Comune di Castelplanio, dello 0,50% al Comune di Maiolati Spontini e dello 0,25% al Comune di Monte Roberto delle quote sociali della società in house Jesiservizi s.r.l. detenute dal Comune di Jesi, dietro pagamento del prezzo pari rispettivamente ad euro 5.211,27 per il Comune di Maiolati Spontini e ad euro 2.605,64 per ciascuno dei Comuni di Castelplanio e Monte Roberto a fronte di un valore del capitale netto dell'ultimo bilancio trimestrale della società in house Jesiservizi s.r.l. al 30 settembre 2024 pari ad euro 1.042.254,39;

- di dare atto che la somma complessiva pari ad euro 10.422,54 dovrà essere versata contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto delle quote da parte dei Comuni di cui al punto precedente;
- di autorizzare il Sindaco ad intervenire alla stipula dell'atto suddetto in rappresentanza del Comune di Jesi, presso il notaio che verrà designato dai Comuni acquirenti, una volta acquisiti i pareri preventivi della Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti che saranno espressi sulle deliberazioni consiliari dei Comuni di Castelplanio, Maiolati Spontini e Monte Roberto di acquisto delle quote del capitale della società Jesiservizi s.r.l. ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.175/2016 come modificato dall'art. 11 della legge 5/08/2022 n.118;
- di approvare con successivo atto consiliare l'aggiornamento dei vigenti patti parasociali della società in house Jesiservizi S.r.l., una volta perfezionato l'iter di cessione delle quote del capitale sociale;

CONSIDERATO pertanto opportuno, in conformità al pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, procedere all'acquisizione di una partecipazione dello 0,25 % nella compagine societaria di Jesiservizi s.r.l. e di affidare in house il servizio refezione scolastica;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 dispone che gli atti di affidamento e il contratto di servizio siano pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e pubblicati sul sito dell'ANAC, non essendo consentito procedere alla stipula del contratto di servizio prima del decorso dei termini di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Autorità;
- il medesimo Decreto Legislativo n. 201/2022, all'articolo 19 primo comma, prevede che "Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni";

DATO ATTO che, a seguito della pronuncia favorevole della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, si procederà a pubblicare la presente deliberazione e gli atti allegati sul sito istituzionale dell'ente e sul portale telematico dell'ANAC, nell'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D. lgs. 201/2022, non essendo consentito procedere alla stipula del contratto di servizio prima del decorso dei termini di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Autorità;

DATO ATTO che con successiva deliberazione consiliare verranno approvati i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house Jesiservizi s.r.l., aggiornati a seguito dell'ingresso nella compagine sociale dei nuovi Enti locali soci;

DATO ATTO che con successiva deliberazione consiliare verrà modificato il regolamento della commissione mensa della scuola dell'infanzia "C. Collodi", anche al fine di armonizzarlo con quello dei Comuni coinvolti nel presente progetto;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale verrà approvata la Carta dei Servizi, volta a definire i principi, le finalità, le modalità organizzative, gli standard di qualità che la società si impegna a rispettare nell'erogazione delle proprie prestazioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 l'ente ha sottoposto il presente schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito internet istituzionale del Comune ed all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al e lo ha altresì trasmesso al Revisore Unico dei Conti ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica, dai quali emerge

VISTO l'art.42, 2° comma, lett.e) del D.Lgs. 267/00 e l'art.7,1° comma, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, allegato al presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della Responsabile Area Amministrativa e del Responsabile Area Contabile in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

Con votazione.....

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la Relazione ex art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) del D.Lgs. 201 del 23 dicembre 2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprovante la valutazione di congruità economica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in merito all'affidamento in house providing alla società partecipata Jesiservizi s.r.l. del servizio di refezione scolastica (Allegato 1);
- 3) Di approvare altresì la relazione secondo lo schema tipo predisposto da ANAC, per gli affidamenti in house providing concernente la "Motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
- 4) Di dare atto che dalle suddette relazioni emerge la rispondenza ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs.n.175/2016, dell'affidamento in house del servizio di gestione della refezione scolastica, risultando detta modalità di gestione conveniente rispetto alle altre forme possibili di gestione del servizio;
- 5) Di disporre, pertanto, l'acquisto dello 0,25% delle quote societarie della Jesiservizi s.r.l. dietro pagamento del prezzo pari a euro 2.605,64, finalizzato al successivo affidamento in house providing del servizio di gestione della refezione scolastica per la durata di anni 5 (anni) a far data dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;
- 6) Di procedere all'acquisto delle quote societarie della Jesiservizi s.r.l. subordinatamente all'adozione da parte della Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti della deliberazione in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 7) Di approvare lo Statuto della Società Jesiservizi s.r.l. allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- 8) Di approvare lo schema di contratto di servizio disciplinante i rapporti con la società Jesiservizi s.r.l. quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
- 9) Di acquisire, allegato al presente atto, (allegato 5) il parere del Revisore Unico;
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 l'ente ha sottoposto il presente schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito internet istituzionale del Comune ed all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al e lo ha altresì trasmesso al Revisore Unico dei Conti ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

- 11) Di dare atto che dalla consultazione pubblica sono emersi i seguenti esiti:
- 12) Di stabilire che a seguito della pronuncia favorevole della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 in merito all'acquisto delle quote societarie della Jesiservizi s.r.l, si procederà a pubblicare la presente deliberazione e gli atti allegati sul sito istituzionale dell'ente e sul portale telematico dell'ANAC, nell' apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D. lgs. 201/2022;
- 13) Di stabilire che il contratto di servizio tra questo Comune e la società partecipata in house Jesiservizi s.r.l. relativamente alla gestione del servizio di cui al punto 2, potrà essere stipulato, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 del d. lgs. 201/2022, decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'ANAC ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del medesimo D.lgs. 201/2022;
- 14) Di delegare la Responsabile Area Amministrativa alla sottoscrizione del contratto di servizio di cui al punto precedente;
- 15) Di dare atto che nel Bilancio 2025/2027 sono previste idonee risorse per la copertura finanziaria dell'acquisto delle quote societarie e per l'affidamento in house del contratto di servizio;
- 16) Di dare atto che con successiva deliberazione verranno approvati i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house Jesiservizi s.r.l. aggiornati a seguito dell'ingresso nella compagine sociale dei nuovi Enti locali soci;
- 17) Di dare atto altresì atto che con successiva deliberazione consiliare verrà modificato il regolamento della commissione mensa della scuola dell'infanzia "C. Collodi", anche al fine di armonizzarlo con quello dei Comuni coinvolti nel presente progetto;
- 18) Di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare la Carta dei Servizi, volta a definire i principi, le finalità, le modalità organizzative, gli standard di qualità che la società si impegna a rispettare nell'erogazione delle proprie prestazioni;
- 19) Di trasmettere copia del presente atto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei Conti che delibererà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 20) Di dare comunicazione dell'assunzione del presente atto al Comune di Jesi, al Comune di Fabriano, al Comune di Monsano, all'Unione dei Comuni di Belvedere Ostense, Morro d'Alba e San Marcello, al Comune di Castelbellino, al Comune di Chiaravalle e alla società Jesiservizi S.r.l.;

- 21) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.33/2013, nonché dell’art.7, comma 4, del D.Lgs.n.175/2016;
- 22) Di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Borri, responsabile Area Amministrativa;

E con separata votazione palese, resa nei modi di legge avente il seguente risultato:

voti favorevoli n. ...

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18. 08. 2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

rb

